



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101

OGGETTO: Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. PASSERINI Pasquale c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitré** del mese di **novembre** dalle ore 20,25 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 13/11/2015 n. 42058, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco	X		17	BERTOLINO Tommaso	X	
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano	X		20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino		X	21	DI MAIO Giuseppe		X
7	GIURINTANO Nicola		X	22	VARVARO Gaspare		X
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	BONSIGNORE Francesco	X	
9	CURIALE Giuseppe		X	24	SALADINO Giacomo	X	
10	CALAMIA Pasquale		X	25	CARACCIOLI Bartolomeo	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	ETIOPIA Giuseppa	X	
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	PIAZZA Maurizio		X
13	DI BELLA Monica		X	28	SILLITTO Maria	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	AGATE Vincenzo		X
15	BERLINO Giuseppe	X		30	GIANNILIVIGNI Francesco	X	

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce, a seguito di prelievo, il quarto punto posto all'O.d.G.: *“Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. PASSERINI Pasquale c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^a C.C.P. (all. B), dell'estratto del verbale della VI^a C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Esce Perricone **presenti n. 16.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cafiso e Bonsignore) resi, per alzata e seduta, da n. 16 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. PASSERINI Pasquale c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

VACCARINO: Chiede che venga messa ai voti l'immediata esecutività dell'atto deliberativo in oggetto.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cafiso e Bonsignore) resi, per alzata e seduta, da n. 16 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

Alleg. A

UFFICIO LEGALE

[Handwritten signature]

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. **PASSERINI PASQUALE c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.**

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 NOV. 2015 con deliberazione n. 104

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

F. A. D'AVOLA

Data 29-10-2015 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 30 OTT 2015 IL RESPONSABILE
(Sig. Antonino D'Altoni)

IMPUTAZIONE DE J A SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 7.605,01

ALCAP 2010 IPR 128

Data 30 OTT 2015

IL RESPONSABILE

TA _____

EL 28 OTT. 2015

L'ASSESSOR- F. A. D'AVOLA

L'UFFICIO PROPORENTI

Margherita...

VI CC P
VI CC P

VISTA la sentenza n. 1221/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 17.04.2015, con la quale il Giudice di secondo grado, nell'accogliere il gravame interposto da **PASSERINI PASQUALE** contro il Comune di Castelvetro, ha parzialmente riformato la sentenza di 1° grado, resa dal Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, emessa il 24.05.2010, con parziale condanna del Comune di Castelvetro al pagamento della somma di C. 2.565,00, nonché delle spese processuali liquidate, per il primo grado, in €. 1.350,00 e, per il secondo, in €. 1.830,00, oltre, per entrambi i gradi, le spese generali, IVA e CPA e spese di C.I.U.;

VISTA la nota prot. leg. n. 1373/Leg. del 24.08.2015, e firma dell'Avv. Francesco Vasile, con la quale si comunica che è necessario provvedere all'autozione degli atti amministrativi per la liquidazione di quanto dovuto in ragione della superiore sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, con riserva di valutare una possibile proficua azione di annullamento in Cassazione della stessa;

RILEVATO che la somma dovuta al sig. **PASSERINI PASQUALE**, giusta sentenza n. 1221/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 17.04.2015 ammonta ad C. 7.605,01, così distinte:

A) Sorte in Sentenza (capitale ed interessi)	€ 2.565,00
B) Ripetizione Compensi al CTU	C. 400,00
C) Compenso legale 1° Grado	€ 1.350,00
D) Compenso legale 2° Grado	€ 1.830,00
E) Spese Generali 15% su imponibile (1° e 2° Grado)	€ 477,00
F) CPA 4% SU IMPONIBILE	€ 146,28
G) IVA 22% su imponibile	€ 836,73
TOTALE GENERALE	C. 7.605,01

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1-8- 8 dell'approvando bilancio 2015;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute al sig. **PASSERINI PASQUALE**, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro, con riserva di ripetere in esito all'eventuale ricorso per Cassazione;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;


VISTO l'art. 163 comma 2 del D.L. gvo 267/2000;

DELIBERA


Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1221/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 17.04.2015, a definizione del giudizio iscritto al n. 696/2011 R.G. promosso da **PASSERINI PASQUALE c/Comune di Castelvetrano**.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di **€. 7.605,01** indicata in narrativa e dovuta al sig. **PASSERINI PASQUALE**, in esecuzione della Sentenza n. 1221/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad **€. 7.605,01**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1-1-8-8 dell'approvato bilancio 2015, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con l'apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE ATTO** che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163, comma 2, necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Dott. GUIDO LEBRINO | Presidente |
| 2) Dott. CARMELO LOMBARDO | Consigliere |
| 3) Dott. GIOACCHINO NERI RA | Consigliere |

del quale il primo relatore ed estensore, riunita in Camera
di Consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 696/2011 R.G. di questa
Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza
collegiale del giorno 07.01.2015 e promossa in questo
grado

DA

PASSERINI PASQUALE, c.d.: P55FQL35H08C286N,
nato a Castelvetro il 8 giugno 1935, elettivamente
domiciliato in Palermo presso lo studio degli Avvocati
Antonio Atria e Giovanni Agata, sito nella via G. Daita n.

1221

Sentenza N.
Anno 2015
Reg. gen. 696/2011
Cron. N. 26/27
Rep. N.
In dec. il 7-1-15
Decisa il 17-6-15
Dep. il 21-8-2015
OGGETTO: revoca sentenza extraordinaria

4

15, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietra Vivona, giusto mandato ad litem stesso in calce al presente atto.

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI CASTELVETRANO (C.F.: 81001210816), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso la Casa Comunale, elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Narbone n. 58, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vanile giusta deliberazione di G.M. n. 172/2011 e per mandato a margine dell'atto.

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'Appellante:

PIACOLA ALLA CORTE ECCUMA

Ritenga e dichiari la esclusiva responsabilità del
convenuto comune di Castelvecchio nella causazione
dell'evento dannoso occorso all'edilizio attore in data 22
maggio 2005 ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
ritenga e determini il risarcimento dei danni così come
compilati dal CTU nominato in primo grado;
in subordine, ritenga la Corte d'Appello la domanda
fondata anche secondo l'applicazione dell'art. 2043 c.c.

Per l'Appellato:

PIACOLA ALLA CORTE ECCUMA

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
ritenuta e dichiarata la inutilizzabilità delle prove
testimoniali assunte all'udienza del 8.7.2008 (teste
Fassolini e Montalto), rigettare l'avverso gravame per i
motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di
giustizia e, per l'effetto, confermare l'impugnata
sentenza.

Condannare il signor Fassolini Pasquale al pagamento, in
favore del Comune di Castelvecchio, in persona del
legale rappresentante pro tempore, delle spese,
competenze ed onorari del presente giudizio

impugnatorio, oltre al rimborso forfettario ex art. 75 L.P.
ed accessori di legge. Sost-ò ogni altro diritto.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 24 maggio 2010 il Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, rigettava la domanda con la quale Passerini Pasquale aveva chiesto la condanna del Comune di Castelvetro al risarcimento dei danni causati dalla caduta occorregli il 22 maggio 2005 mentre percorreva la piazza Efeo di Marinella di Selinunte.

Osservava il Tribunale che la condotta del Comune non poteva essere valutata ai sensi dell'art. 2051 c.c. (non applicabile all'Ente pubblico), bensì unicamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. E secondo tale norma la responsabilità del Comune doveva escludersi, posto che la fatipecie non dava luogo a pericolo occulto (non essendo configurabile né insidia né trabocchetto).

2. Avverso la sentenza ha proposto appello Passerini Pasquale per i motivi appreso illustrati. Il Comune di Castelvetro ha chiesto il rigetto del gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L'appellante ha contestato la impugnata sentenza deducendo che aveva citato il Tribunale ad escludere che la fatipecie non potesse essere valutata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come era invece affermato dalla più recente giurisprudenza. Ad ogni modo, la situazione pericolosa dei luoghi non era (contrariamente a quanto affermato dal Comune) neppure visibile e prevedibile. Era pacifico che la caduta fosse da ascrivere alla condizione dei luoghi; e la CTU espletata aveva riscontrato pienamente le lesioni patite dal Passerini. La impugnata sentenza andava,

portanto, riformata anche per ciò che atteneva al regolamento delle spese processuali.

4. Ciò posto, osserva la Corte che l'appello è fondato, e va, pertanto, accolto nei termini di cui appresso.

5. Va rilevato, in primo luogo, che il Passerini ha inteso far valere, nei riguardi del Comune, in primo luogo, la responsabilità prevista dall'art. 205 i.c.c., perché a fondamento della pretesa ha esplicitamente richiamato detta norma, secondo cui *"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che non provi il caso fortuito"* (pag. 3 citazione).

Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza ormai prevalente della Suprema Corte, cui si aderisce, il Comune, nella sua qualità di proprietario del bene, risponde in linea generale del danno quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. 28-9-2009 n. 20754).

Affinché la pubblica amministrazione possa andare esente dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre *"overe riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandone la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo e manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche*

ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conossibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ." (così Cass. n. 15042 del 6 giugno 2008; vedi anche Cass. n. 20427 del 25 luglio 2008).

6. Nella specie, emerge pienamente dall'ampia istruttoria espletata che il Passerini è caduto la sera (ore 20,15 circa) del 22 maggio 2005 mentre percorreva la piazza Bièbo di Marinella di Selinunte. Né sembrano rilevanti le (presunte) contraddizioni rilevate dal converto Comune tra le dichiarazioni rese dal danneggiato e quelle dei testi assenti. A parte piccole divergenze nei dettagli, emerge concordemente dagli elementi istruttori acquisiti che il Passerini quella sera è caduto mentre stava percorrendo la piazza.

E' stato altresì provato (mediante prova testimoniale e fotografica prodotta) che la pavimentazione della piazza presentava zone dissestate o sconnesse. Questa circostanza è stata, peraltro, sostanzialmente ammessa dal Comune (agli atti vi è pure il verbale dei sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 71 ottobre 2005 nel quale si legge: "In sito si è preso atto dell'attuale stato di conservazione della pavimentazione della piazza ed in particolare che la stessa risulta essere pavimentata con una pavimentazione di tufo e che in diversi punti presenta

varie scemenzioni evasate dallo friabilità del materiale arenario".

Dagli elementi probatori acquisiti risultano, pertanto, sia il nesso di causalità sia le ragioni dell'incidente, legate alle caratteristiche intrinseche della cosa (area in coltivate condizioni di manutenzione).

7. Il primo giudice ha escluso la responsabilità del Comune sulla base della insussistenza di una situazione di incidia. Ma dette considerazioni sono estranee alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., che si fonda sugli elementi accennati (caratteristiche intrinseche della cosa e causalità); e che è esclusa soltanto dalla prova (da parte del responsabile) del caso fortuito, cioè di un fattore, estraneo alla sfera del custode, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità e che fa venire meno il nesso di causalità.

Questa prova non è stata affatto fornita dal Comune di Castelvetrano, dovendosi rilevare, al contrario, che il sinistro è avvenuto durante uso previsto e normale della cosa (il Passerini percorreva a piedi la piazza, destinata a questo uso).

8. Le condizioni di tempo e di luogo evidenziate dal Tribunale rilevano, piuttosto, in termini di concorso di colpa del Passerini. È noto, in tema di art. 2051 c.c., che *"quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso etologico ... può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo*

Incidenza della colpa del danneggiato (Cass. n. 11227 dell'8 maggio 2008). Non pare dubbio, nella specie, che la cattiva visibilità dell'area (per l'ora quasi notturna) doveva indurre il Passerini (che la precarie condizioni della pavimentazione della piazza ben conosceva, frequentandola da anni) ad adottare, nel percorrerla, la prudenza che le circostanze richiedevano. Ciò induce a ritenere che la caduta è ascrivibile anche (nella percentuale che si stima del 30%) alla condotta disattenta (e perciò colpevole) del Passerini.

3. In merito alla quantificazione dei danni, ha accertato il CTU (e le sue conclusioni non sono state oggetto di specifiche contestazioni) che il Passerini, a seguito della caduta per cui è causa, ha riportato *"lesioni eriti di trauma chiuso al quarto dito della mano sinistra, a sfumata incidenza funzionale"*, comportante danno biologico nella percentuale dell'1%. La invalidità temporanea parziale è stata di giorni 10 al 75%, e di giorni 20 al 50%.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano, di generale applicazione (Cass. 7-6-2011 n. 12498), il cui punto (che deriva da quello strettamente biologico incrementato) comprende anche quello precedentemente deprecata danno morale (la tabella è infatti desueta non più *"Tabella per la liquidazione del danno biologico"*, bensì *"Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica"*, in ossequio ai principi enunciati dalle

Sezioni Unite del 2008). Non sono state prospettate, peraltro, circostanze della fattispecie concreta che richiedano variazioni in aumento o diminuzione dei valori delle tabelle (Cass. 30-6-2011 n. 14402). Il danno non patrimoniale, secondo la percentuale di invalidità riscontrata dal CTU (1%) e l'età del soggetto (anni 69) all'epoca del fatto (maggio 2005), ammonta quindi ad euro 964,00.

Al Passerini vanno altresì riconosciuti euro 2.100,00 per invalidità temporanea parziale (euro 900,00 per 10 giorni ad euro 90,00; ed euro 1.200,00 per 20 giorni ad euro 60,00, considerando l'importo base di euro 120,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale).

Sulla somma di euro 3.064,00 (964,00 + 2.100,00), al fine di garantire il completo ristoro del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della stessa, sono dovuti gli interessi legali, dalla data del fatto (maggio 2005) all'attualità, calcolati sull'importo devaluto alla data del fatto (2.609,00) e annualmente rivalutati sulla base degli indici Istat del costo della vita. Detti interessi ammontano ad euro 601,00.

L'importo per capitale ed interessi è, pertanto, di euro 3.665,00 (3.064,00 + 601,00); e, in virtù dell'affermato concorso di colpa del danneggiato, il convenuto Comune va condannato al pagamento, in favore del Passerini, del 70% di detta somma; ovvero di euro 2.565,00.

10. All'accoglimento dell'appello segue la condanna del Comune di Castelvetro al pagamento, in favore del Passerini,

delle spese processuali che si Equivono, per il primo grado, in euro 1.350,00; e, per il secondo grado, in euro 1.830,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A. Vanno altresì poste a carico del Comune le spese di CTU.

P.Q.M.

La Corte

Definitivamente pronunciando; Uditi i procuratori delle parti;

In riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Distrettuale di Castelvetro, del 24 maggio 2010, appellata da Passerini Pasquale, condanna il Comune di Castelvetro al pagamento, in favore di Passerini Pasquale, della somma di euro 2.565,00; nonché delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in euro 1.350,00; e, per il secondo, in euro 1.830,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A. Pone altresì a carico del Comune di Castelvetro le spese di CTU.

Così deciso in Palermo il 17 aprile 2015 nella camera di consiglio della Sezione I civile della Corte.

IL PRESIDENTE EST.

Il Procuratore Generale
Zingalesi

Espresso nella cancelleria della Sezione Civile
della Corte il 21/08/2015

Il Presidente
Zingalesi

Comp. 3, ina

*Vi. Coste in Conferenza
2/10/15*

Copia



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Piazza Umberto I°, 6
Tel. 0924-909210 / 0924-909257
Apertura al pubblico: il Lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e previa appuntamento

91029 Castelvetrano (Tp)
Telefax: 0924-904244

Funzionario: **Avv. Francesco Vasile** e.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Passerini Pasquale / Comune di Castelvetrano -- Sent. Corte di Appello di Palermo n. 1221/2015.

Al Signor Sindaco

SEDE

Pregiatissimo Signor Sindaco,

nel trasmettere copia della Sentenza in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nell'accogliere il gravame interposto da Passerini Pasquale, ha parzialmente riformato la Sentenza di 1° grado resa dal Tribunale di Marsala, con condanna del Comune al pagamento della somma di € 2.565,00, oltre alle spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori, sono a rappresentarLe che, nella more del procedimento di liquidazione, lo scrivente procederà alla valutazione in ordine ad una possibile proficua azione di annullamento in Cassazione della Sentenza oggi trasmessa, riservandosi di relazionare in merito.

Cordialità

Avv. Francesco Vasile

Proc. gen. n. ... del ... prot. di seg. n. 1378 Reg. del 24/08/2015



Città di Castelvetrano
Selinunte

III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

All. "B"

Prot. n° 2843 del 18/11/15

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE.

Oggetto: **Proposta di deliberazione** del C.C. "Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, PASSERINI PASQUALE c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA III C.C.P.

Con verbale n. 88 del 18/11/2015

Presenti i Consiglieri: Bertolino Tommaso, D'Angelo Piero, Piazza Maurizio, Sciaccia Pietro e Zaccone Giuseppe.

Assenti i Consiglieri: Barresi Piero, Calamia Pasquale, La Croce Bartolomeo, Vaccara Antonino

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vista come segue:

- I Consiglieri Bertolino, D'Angelo, Piazza e Zaccone rinviavano la votazione in Consiglio Comunale;
- Il Consigliere Sciaccia vota favorevole.



Presidente della III C.C.P.
Sciaccia Pietro

[Handwritten signature]



Città di Castelvetrano
Settimane
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Att. "C"

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso,
Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. Presidenza n° 317 del 18.11.2015

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto: **Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Passerini Pasquale c/o Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio**

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 69 del 17.11.2015

- CONSIGLIERI PRESENTI: CURIALE, DI BELLA, LO PIANO RAMETTA, SALADINO, SCIACIA
- CONSIGLIERI ASSENTI: ACCARDO, BERLINO, ETIOPIA, LA CROCE.

La commissione, dopo l'esame della proposta di deliberazione avente per oggetto:

"Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Passerini Pasquale c/o Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio", si esprime come segue:

I Consiglieri: **LO PIANO RAMETTA, SALADINO e SCIACIA** si esprimono favorevolmente;

Il Consigliere **CURIALE** rinvia parere in sede di Consiglio Comunale, unitamente al Consigliere **DI BELLA** che si esprimerà dopo opportuno confronto col proprio gruppo politico e per capire se questo debito fuori bilancio rientra nelle somme inserite nello specifico capitolo del bilancio di recente approvazione.

Il Segretario della VI C.C.P.
geom. Giuseppe Clemente



Giuseppe Clemente



ALL. "D"

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 119/2015 del 04/11/2015 Prot. 126

**AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE**

PARERE: sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposte di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 1221/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Passerini Pasquale of Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento
debiti fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 86 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione o
negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalle
sottoscrizioni positive del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di
Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 7.605,01 all'approvando Bilancio 2016 .

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Rag. Maria Nastasi (Presidente)

Dr. Angelo Nastasi (Componente)

Dr. Giacomo Etia (Componente)